SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

34º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1998

Presidenza del vice presidente TURINI

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 2, 8, 13
LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 2, 11

IN 0921

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 9.

Presidenza del vice presidente TURINI

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è stata presentata da me e dal senatore Martelli.

TURINI, MARTELLI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che l'Italia ha avuto in passato una consolidata tradizione mineraria;

che allo stato attuale l'industria mineraria, di Stato e/o privata, è in via di oggettiva estinzione;

che le infrastrutture e gli impianti di trattamento del minerale delle aziende dismesse sono, per la maggior parte dei casi, in condizioni di estrema fatiscenza e quindi pericolanti;

che è sentita forte oggi nel paese l'esigenza di ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare abbandonato o dismesso;

che le cosiddette «pertinenze minerarie», controllate dal Corpo di polizia mineraria, risultano elemento ostativo ad una qualsiasi riutilizzazione degli impianti dismessi,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda prendere una iniziativa atta a far decadere le ragioni delle cosiddette «pertinenze minerarie»;

se il Governo non ritenga di dover sviluppare un progetto che coinvolga privati ed enti locali, sui territori nei quali insistono le strutture, affinchè gli stessi possano essere messi in grado di realizzare ristrutturazioni e risanamenti che tolgano al degrado ed all'abbandono parti consistenti dei tessuti urbanistici interessati.

(3-00449)

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.*

Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In relazione all'atto di sindacato ispettivo di cui trattasi occorre precisare preliminarmente che non è del tutto corretto affermare che l'industria mineraria è in via di estinzione.

È vero che una crisi strutturale e irreversibile – che peraltro ha interessato tutti i paesi minerari europei – ha colpito, nel corso dell'ultimo decennio, il comparto dei minerali metalliferi (solfuri misti di piombo, zinco, rame, ferro, mercurio, antimonio) coltivati per la maggior parte nelle tradizionali miniere in sotterraneo e nell'ambito dei più vasti ed antichi bacini minerari dell'Iglesiente sardo e delle Colline metallifere toscane. Tuttavia, sarebbe errato se si pensasse di dovere necessariamente identificare l'intera industria estrattiva con l'attività estrattiva in sotterraneo dei detti minerali metalliferi tradizionali e se, una volta conclusosi il ciclo che porterà alla chiusura definitiva delle grandi miniere ed avviato a soluzione il complesso problema occupazionale ed ambientale, anche l'industria mineraria italiana dovesse ritenersi esaurita o di scarsa influenza rispetto all'economia nazionale.

Esiste infatti in Italia un elevato numero di materie prime minerali che continuano ad essere utili, e talune indispensabili, all'industria di trasformazione e che, in qualche caso, rivestono un interesse strategico oltre ad avere un peso economico-occupazionale di grande rilievo ancorchè riferito soltanto ad alcune aree del paese.

Ci si riferisce ai cosiddetti «minerali industriali», impiegati, direttamente o indirettamente, in molte attività industriali (quali caolino, bentoniti, argille speciali, marne da cemento, silice e sabbie silicee, calcari puri, perlite, carbonati e solfati) nonchè ai minerali «tecnologici» di nuovo impiego (come zeoliti, terre rare, bismuto, bario, zirconio, berillo e litio, richiesti in molti campi di applicazione, dall'elettronica alle leghe ultra leggere, ai processi di disinquinamento, ai superconduttori).

Questi minerali, nella quasi totalità dei casi, sono divenuti ormai indispensabili nella vita dei paesi industrializzati anche in virtù dello sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate e del crescente bisogno di salvaguardia ambientale.

Essi rappresentano una classe complessa di materie prime che hanno oggi notevole rilievo in campo industriale ed hanno forse sostituito per importanza i minerali tradizionali a base metallica.

Se ai minerali industriali si aggiungono anche i grandi comparti dei marmi e delle pietre ornamentali e quello dei materiali da costruzione che continuano a presentare ogni anno un saldo attivo nella bilancia commerciale italiana e che rappresentano settori di rilevante importanza per dimensioni economico-occupazionali complessive, non si può non concludere affermando che un'industria mineraria nazionale esiste ancora e non è cancellabile perchè ancora ricca di interessanti e vitali iniziative.

L'importanza dell'industria mineraria italiana, intesa come sopra specificato, è peraltro unanimemente riconosciuta anche in sede comunitaria.

Si condividono invece le affermazioni degli interroganti relativamente alle condizioni di fatiscenza e di potenziale pericolosità nelle quali, in molti casi, possono venirsi a trovare le infrastrutture e gli impianti già a

servizio delle miniere oggi dismesse, specie se la dismissione e l'interruzione delle attività produttive – che talora si erano protratte per secoli – risulta ormai datata.

Parimenti condivisibili sono le osservazioni degli interroganti sulla esigenza, avvertita fortemente nel paese e soprattutto in sede locale, di ottimizzare l'uso del patrimonio immobiliare, una volta che questo sia stato svincolato dal regime minerario.

Per ciò che concerne il problema delle «pertinenze minerarie», che costituisce l'oggetto principale dell'interrogazione in esame, è quanto mai necessario fare alcune considerazioni preliminari di ordine generale.

Il concetto di «pertinenza» è stato approfondito nell'ambito del diritto privato, senza tuttavia che i vari Autori abbiano raggiunto un accordo nel delinearne i confini.

La vigente legge mineraria del 29 luglio 1927, n. 1443, nel definire le pertinenze minerarie dispone, all'articolo 23, che «sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, nonchè i macchinari, gli apparecchi e gli utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti, destinati all'arricchimento del minerale».

Detta legge, allontanandosi dalla concettuologia emergente nelle leggi civili, accomuna dunque in un'unica nozione le pertinenze vere e proprie con cose che, essendo incorporate nel giacimento minerario (pozzi e gallerie) e non avendo una propria individualità, non sarebbero tecnicamente delle pertinenze.

Potrebbe pertanto ritenersi che la legge abbia inteso parlare di «pertinenze» non in senso tecnico ed abbia considerato tali non le singole cose bensì il complesso unitario aziendale destinato all'esercizio dell'impresa mineraria.

Facendo più specifico riferimento alla casistica che più interessa ai fini della problematica esposta con l'interrogazione in oggetto, e cioè al caso delle miniere per le quali i titolari abbiano presentato domanda di rinuncia alla relativa concessione mineraria per esaurimento della miniera o per incoltivabilità, una sentenza della Corte Suprema di cassazione (I sezione civile, 14 novembre 1975, n. 3829), partendo dal principio generale che il perimento della cosa principale fa venire meno il rapporto pertinenziale, ha affermato che quando il giacimento minerario è esaurito o subisce una sostanziale trasformazione, si produce lo scioglimento del rapporto pertinenziale e quindi le pertinenze cessano di essere tali. Inoltre, secondo la Cassazione, la semplice destinazione di un bene a pertinenza di un altro, non comporta il trasferimento della proprietà del bene al proprietario della cosa principale e, pertanto, in caso di esaurimento del giacimento minerario, i beni destinati a pertinenza della miniera non passano allo Stato ma rientrano nella disponibilità del concessionario o degli altri soggetti che ne abbiano titolo, in base alle leggi civili.

Sulla base di tale sentenza il Ministero dell'industria, su conforme parere espresso all'epoca dal Consiglio superiore delle miniere, ha ritenuto che l'accertamento ufficiale dell'esaurimento di una miniera o della incol-

tivabilità tecnico-economica del residuo giacimento, effettuato dalle competenti autorità minerarie periferiche del Ministero (Distretti minerari), determini la cessazione del vincolo pertinenziale istituito dal concessionario rinunciatario. Quindi le pertinenze minerarie riacquistano la loro autonomia giuridica e seguono le vicende loro proprie secondo il diritto comune.

D'altro canto, il Ministero delle finanze, in aderenza ai princìpi formulati nella sentenza della Cassazione, ha chiarito che nei casi sopra citati non è più legittima l'acquisizione al patrimonio dello Stato delle pertinenze dell'ex miniera che pertanto rimangono nella piena disponibilità di chi ne è proprietario. Il ministero precisa altresì che neppure la miniera esaurita deve essere consegnata all'amministrazione finanziaria, in quanto la miniera stessa non esiste più e deve anzi essere cancellata dai beni del patrimonio indisponibile dello Stato, con l'annullamento della relativa scheda.

Con apposita circolare ministeriale i distretti minerari sono stati conseguentemente invitati all'esatta ed integrale applicazione delle predette disposizioni.

Tuttavia, nel caso della dismissione di un'attività mineraria per rinunzia del concessionario, oltre al problema patrimoniale delle pertinenze minerarie, esiste il problema, ancora più importante, della sicurezza mineraria. Infatti è evidente che il concessionario rinunciatario deve consegnare all'autorità mineraria l'ex miniera in condizioni tali che non possa essere ragionevolmente ingenerato alcun tipo di pericolo per la salute e sicurezza delle persone e delle cose.

A tal fine la citata legge mineraria di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 (articolo 38) dispone, fra l'altro, che dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario è costituito custode della miniera e che l'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.

Sotto questo aspetto non si può escludere che taluni impianti, apparecchi, utensili ed attrezzature e, talora anche edifici, pur non essendo più qualificabili giuridicamente come «pertinenze minerarie», possano ancora essere ritenuti dall'autorità mineraria utili, o addirittura indispensabili, per porre in essere tutte quelle misure necessarie per la messa in sicurezza definitiva della miniera dismessa. Infatti tale concetto può essere inteso nella sua accezione più ampia e quindi esteso anche alle opere, ai compendi immobiliari ed agli impianti di superficie che furono a suo tempo a servizio della miniera o comunque con essa direttamente o indirettamente connessi da un vincolo di funzionalità tecnica, territoriale o ambientale.

Sulla base della vigente normativa mineraria il Distretto minerario rappresenta l'autorità preposta alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei terzi. Tale compito, già peculiare in fase produttiva, diviene ancora più specifico in fase di dismissione e chiusura delle miniere.

È appena il caso di ricordare che nell'esercizio delle loro funzioni gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il distretto minerario è pertanto l'unico responsabile della corretta progettazione ed esecuzione delle opere di chiusura che devono essere portate a termine, a titolo oneroso, dall'operatore minerario rinunciatario prima che questa Amministrazione possa provvedere, con decreto ministeriale, all'accettazione della rinuncia e procedere quindi allo svincolo minerario delle aree interessate. I distretti non possono quindi che agire in tale contesto di responsabilità e di obblighi e, nel caso specifico, si preoccupano quindi primariamente di garantire che la inevitabile chiusura delle miniere rinunciate avvenga con modalità tali da tutelare, con elevato grado di affidabilità, la sicurezza, anche futura, delle persone e dei luoghi.

La sicurezza mineraria comprende precipuamente la segregazione del sotterraneo con la chiusura definitiva degli imbocchi, la tutela della stabilità del soprassuolo, la sistemazione delle discariche minerarie e dei bacini di decantazione degli sterili in superficie e, infine, l'eventuale bonifica degli impianti produttivi.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni non appare fondata la premessa degli interroganti secondo cui le «pertinenze minerarie», controllate dal Corpo di polizia mineraria, risultano elemento ostativo ad una qualsiasi utilizzazione degli impianti stessi. Al contrario, le misure di messa in sicurezza responsabilmente prescritte e scrupolosamente controllate dai competenti distretti minerari garantiscono che i siti minerari dismessi ed i relativi impianti o compendi immobiliari possano essere restituiti ad altri usi, compatibilmente con l'esigenza primaria della sicurezza.

Tali garanzie difficilmente potrebbero essere offerte se si procedesse ad uno svincolo frettoloso delle ex aree minerarie, considerato che i predetti interventi di messa in sicurezza – che interessano grandi miniere sotterranee con una vita produttiva talora secolare – richiedono di norma studi ed analisi tecniche importanti oltre che un rilevante impegno finanziario da parte dell'ex concessionario che deve eseguirle a titolo oneroso.

In relazione al primo quesito posto dagli interroganti non si ha quindi motivo di ritenere che le preoccupazioni manifestate possano essere fronteggiate semplicemente facendo decadere le ragioni delle «pertinenze minerarie», le quali, come si è più sopra illustrato, sono giuridicamente inesistenti nella maggior parte dei casi che interessano la dismissione di miniere per esaurimento dei giacimenti. D'altro canto, tuttavia, non è certo possibile far decadere le ragioni della sicurezza alle quali sono invece da attribuire i tempi, talora lunghi ma necessari, per la restituzione dei siti minerari dismessi e dei relativi impianti a utilizzazioni diverse da quella mineraria.

A quest'ultimo proposito, ed in relazione con il secondo quesito sollevato con l'interrogazione in oggetto, con il quale si propone che il Governo sviluppi un progetto che coinvolga privati ed enti locali per la ristrutturazione ed i risanamenti dei territori interessati dalle attività minerarie dismesse, si deve ricordare che il Governo si è già fatto carico

di tale problematica, inizialmente con le leggi di politica mineraria n. 41 del 1989 e n. 221 del 1990 e successivamente con la legge n. 204 del 1993 contenente misure urgenti per fronteggiare la crisi economica ed occupazionale del settore minerario.

Con le citate leggi n. 41 del 1989 e n. 221 del 1990 sono stati infatti introdotti contributi a favore dei privati, per lo sviluppo, nei bacini di crisi mineraria, di attività economiche sostitutive di quelle minerarie con l'eventuale utilizzazione del patrimonio immobiliare dismesso, nonchè contributi a favore degli enti locali per studi o progettazioni di piani di fattibilità relativi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie già dismesse o in corso di dismissione.

Con la legge n. 204 del 1993 si è poi dato concretamente seguito all'approccio della riconversione produttiva delle aree minerarie dismesse con la previsione di ulteriori contributi, a favore degli enti locali. È infatti previsto (articolo 1, comma 1) che al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria vengono promossi specifici piani per la riconversione produttiva, da finanziare con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, e da attuare mediante accordi e contratti di programma.

I piani per la riconversione vengono promossi dal Governo, d'intesa con la regione interessata e comprendono, in sostanza, le seguenti categorie di interventi: iniziative sostitutive dell'attività mineraria in crisi, di cui alle precedenti leggi di politica mineraria n. 41 del 1989 e n. 221 del 1990, da intraprendere nei territori dei comuni appartenenti ai bacini minerari in crisi, già peraltro individuati e definiti su tutto il territorio nazionale con apposite delibere del CIPE. Per tale tipologia di intervento, in precedenza finanziata con i fondi relativi agli anni 1989-95 per un totale di impegni assunti pari a circa 290 miliardi di lire, sono attualmente disponibili circa 70 miliardi di lire per nuove iniziative, ai quali si devono aggiungere, per il 1998, le ulteriori disponibilità attualmente pari a circa 2 miliardi di lire.

Recupero ambientale dei compendi immobiliari di cui alla legge n. 221 del 1990, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie in crisi.

Per tale tipologia di interventi sono stati già finanziati complessivamente 15 programmi di intervento, in virtù dello stanziamento previsto dalla stessa legge 204 del 1993 – pari complessivamente a 55 miliardi di lire – per un totale di circa 41 miliardi di lire impegnati, e sono attualmente disponibili i rimanenti 14 miliardi di lire per finanziare nuovi interventi.

La predetta legge n. 204 del 1993, pur riguardando l'intero territorio nazionale, dedica una specifica attenzione all'area mineraria sarda per la quale è prevista una terza e del tutto particolare tipologia di intervento contributivo, regolamentata con decreto interministeriale 20 marzo 1996 del Ministero dell'industria di concerto con il Ministero dell'ambiente ed il Ministero del tesoro, consistente nella realizzazione di interventi di

riabilitazione ambientale dei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione. Per tale tipologia di interventi sono stati finanziati 3 programmi di intervento per l'intero ammontare della dotazione finanziaria esclusiva per la Sardegna, pari a 28 miliardi di lire, previsto dalla stessa legge n. 204 del 1993 (comma 6 dell'articolo 1).

Per quanto concerne lo stato di applicazione della legge n. 204 del 1993, la normativa che sovrintende la riconversione produttiva delle aree minerarie in crisi è risultata in prima applicazione di difficile attuazione, in quanto preliminarmente prevede la predisposizione dei piani per la riconversione produttiva dei bacini minerari di crisi, d'intesa con le singole regioni – i quali per la Toscana e la Sardegna sono stati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1996, mentre quello per il Piemonte è stato approvato dopo un lungo *iter* finalmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 dicembre 1997 – e successivamente l'attuazione degli stessi per mezzo di specifici accordi di programma o contratti di programma con le regioni interessate.

Tenendo conto di quanto già detto in precedenza sulla problematica della sicurezza si comprende come, in buona sostanza, si tratti di conciliare opportunamente ed efficacemente entrambe le esigenze in gioco – che nulla hanno a che vedere con le «pertinenze minerarie» in senso giuridico – consistenti, da un lato, nella opportunità di riutilizzare siti, compendi ed impianti ex minerari per i fini della riconversione produttiva previsti dalle più recenti leggi di politica mineraria n. 221 del 1990 e n. 204 del 1993 e, dall'altro, nella necessità di garantire che tale riutilizzazione possa avvenire in condizioni di sicurezza. Riutilizzazione da attuare, a carico dell'ex concessionario, prima dello svincolo minerario e sotto la specifica responsabilità dei Distretti minerari competenti, sulla base della normativa che fa capo alla legge mineraria fondamentale di cui al regio decreto n. 1443 del 1927.

Sotto questo profilo, risulta al Ministero dell'industria che i competenti distretti minerari si sforzano costantemente di fornire agli enti locali interessati la massima collaborazione tecnica per la messa a punto delle soluzioni di riutilizzo più idonee. Ciò, sia in relazione allo stato dei siti ed all'entità e tipologia delle passate lavorazioni minerarie che si sono succedute per decenni nelle varie aree dei bacini, sia in funzione delle ipotesi di riutilizzo dei siti e dei compendi dismessi per finalità connesse con la valorizzazione del territorio. Ovviamente qualunque ipotesi di riutilizzo dovrà tenere conto della primaria esigenza della sicurezza, anche alla luce dei risultati che via via si rendono disponibili a seguito del completamento dei vari studi di fattibilità condotti dagli enti locali interessati.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Ladu, per l'ampia risposta fornita all'interrogazione 3-00449, da me presentata insieme al senatore Martelli.

Signor Sottosegretario, sono abbastanza d'accordo sull'analisi da lei compiuta sul futuro del sistema minerario nazionale; non riscontro, però, nel programma del Governo quel sostegno economico che occorre per portare avanti una valida politica mineraria: al momento mi sembra infatti che tale politica sia abbastanza scadente, nonostante la quantità e la qualità dei minerali presenti nel sottosuolo italiano, che lei stesso ha elencato nella sua risposta.

L'interrogazione che ho presentato come primo firmatario era volta essenzialmente a conoscere le intenzioni del Govemo in merito al problema delle pertinenze minerarie, in particolare in relazione alle zone in cui vi è stata indiscutibilmente una deindustrializzazione dovuta alla chiusura delle miniere.

A tale proposito mi sembra che lei abbia risposto, voglio essere onesto, in maniera esauriente. Certamente permane qualche perplessità da parte mia, poiché la deindustrializzazione conseguente alle dismissioni minerarie ha creato una situazione economica disastrosa nelle zone dove è avvenuta, che sono situate in tutto il paese: nel Centro Italia, nell'Italia settentrionale, in quella meridionale e in Sardegna. Ad esempio la zona delle Colline metallifere, in cui abito, presenta una disoccupazione superiore al 20 per cento.

Le leggi da lei citate (la n. 41 del 1989, la n. 221 del 1990 e la n. 204 del 1993) non hanno operato i risultati sperati e dove le miniere sono state dismesse la popolazione è ancora in attesa della fine delle pertinenze minerarie che renderebbe possibile trasformare tali zone, ad esempio, in parchi archeologici-minerari, utilizzando anche i fondi comunitari.

Da questo punto di vista, in particolare l'ENI è in enorme ritardo perché vuole continuare a gestire territori nei quali le miniere non esistono più; non solo: proprio nella mia zona, dove tale società avrebbe potuto, attraverso le piccole e medie aziende, se non addirittura creare un aumento di occupazione, quanto meno mantenere i livelli occupazionali preesistenti con qualche prospettiva per il futuro, l'ENI paventa (anzi pare sia già iniziata) la costruzione di un cogeneratore che deturperà irreparabilmente il Golfo di Follonica, che è forse il più bello della Toscana, vanificando tutte le iniziative turistiche che la provincia e le altre autorità della zona avevano intrapreso.

Inoltre, finché le pertinenze minerarie non saranno dismesse, anche la sicurezza presenterà alcuni problemi, fra i quali i pericoli di frane, l'inquinamento delle falde acquifere ed il mancato controllo dei bacini interni alle miniere.

In relazione alla seconda parte della risposta del Sottosegretario ritengo quindi che il Governo debba impegnarsi maggiormente perché attraverso le dismissioni delle pertinenze minerarie anche il privato, ovviamente con l'aiuto dello Stato, abbia la possibilità di assicurare a quelle zone desolate la prospettiva della creazione di attività alternative, come, per esempio, è già successo a Napoli, nella zona di Bagnoli e come dovrebbe avvenire nella zona mineraria sarda. Ritengo inoltre che l'impegno del Governo sia necessario per fare in modo che nella zona del Golfo di

Follonica si aprano prospettive nuove grazie alla bonifica territoriale che l'ENI, dal canto suo, ha per legge il dovere di compiere una volta che siano cessate le pertinenze minerarie.

È questo il punto essenziale della mia interrogazione: è necessario bonificare quelle zone, incrementando in tal modo l'occupazione, perché si possa sviluppare un nuovo tipo di economia basata sulle piccole e medie aziende e, soprattutto, sul turismo.

Mi dichiaro pertanto abbastanza soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario alla prima parte dell'interrogazione ed un po' meno di quella riservata alla sua seconda parte.

Segue adesso un'interrogazione presentata da me e da altri senatori.

TURINI, PONTONE, COLLINO, DEMASI. – Al *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel mese di novembre 1997 la situazione del gruppo assicurativo Fondiaria è emersa all'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa specializzata e degli enti locali interessati a seguito delle iniziative del suo amministratore delegato Roberto Gavazzi, che ha disposto la rilevante riduzione dei compensi provvigionali agli agenti, la revoca di taluni mandati, fusioni e ristrutturazioni delle compagnie del gruppo comportanti – a suo dire – ben 920 «esuberi» (in altri termini l'eliminazione del posto di lavoro) del personale dipendente direttamente dalle compagnie del gruppo su un totale in organico di 3.400 persone;

che avverso tali progetti della dirigenza del gruppo Fondiaria si sono registrate le dimissioni in massa di 1.600 agenti, l'opposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, le mozioni di censura da parte del consiglio regionale della Toscana in data 26 novembre 1997 e del consiglio comunale di Firenze in data 25 novembre 1997;

che in data 31 ottobre 1995 le organizzazioni sindacali stipularono con il Ministero dell'industria e con il Ministero del lavoro un accordo in base al quale era concesso il prepensionamento a circa 600 dipendenti del gruppo Fondiaria. accollando allo Stato l'importo di 15 miliardi per oneri contributivi, e che a seguito di quell'accordo i responsabili del gruppo assicurativo Fondiaria avevano pubblicamente dichiarato che «il piano di risanamento è completato»;

che la situazione occupazionale del gruppo assicurativo Fondiaria non è unica, in quanto negli ultimi mesi il settore assicurativo è stato interessato da operazioni finanziarie di acquisizione (soprattutto da parte di compagnie straniere), concentrazioni di attività, fusioni, ristrutturazioni comportanti «esuberi» di personale sia in termini di lavoratori dipendenti che di agenti e dei loro collaboratori;

che tali problemi si riscontrano in modo particolare nelle compagnie SAI (che sta chiudendo le «succursali» con allontanamento di decine di produttori), Winthertur (che prevede esuberi e trasferimenti di personale a seguito della fusione delle compagnie italiane acquisite), Uniorias (scissa in più società dopo la sua acquisizione da parte della svizzera Swiss Reins), e via dicendo;

che nel settore assicurativo non esiste alcuna forma di «ammortizzatore sociale», non essendo stato attuato quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, e che quindi occorre di volta in volta contrattare con le singole aziende e con i competenti Ministeri forme di assistenza economica e previdenziale per i lavoratori allontanati dall'impiego;

che tali processi di ristrutturazione sono tutti mirati ad eliminare sedi di compagnie e succursali nel Centro-Sud ed a trasferire le attività a Milano, con conseguente ulteriore impoverimento economico di alcune regioni d'Italia e con gravi problemi al personale oggetto di questi spostamenti;

che anche il forte ed incontrollato sviluppo della cosiddetta «bancassurance» si sta realizzando mediante la sottrazione di «portafogli premi» agli agenti con contrazioni dell'occupazione diretta delle compagnie ed indiretta delle agenzie, e per di più senza adeguata assistenza e tutela del pubblico assicurato,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'industria sia a conoscenza della situazione esposta;

quali provvedimenti abbia finora attuato a difesa del lavoro dipendente ed autonomo nel settore assicurativo;

quali forme di controllo eserciti il Ministero, anche mediante l'ISVAP, sulle acquisizioni di compagnie, sulle loro ristrutturazioni societarie ed organizzative e sull'attività delle «bancassurances»;

quali siano le linee di politica economica e sociale nel settore assicurativo che il Governo, tramite il Ministero dell'industria, intende perseguire.

(3-01472)

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La questione, posta all'attenzione con l'atto di sindacato ispettivo di cui trattasi e inerente alla politica attuata dalle società del gruppo Fondiaria nei confronti dei dipendenti e della rete agenziale si è, come noto, risolta positivamente avendo le parti interessate sottoscritto un accordo soddisfattivo dei reciproci interessi.

Al riguardo si precisa che, nell'ottobre 1995, è stato siglato un accordo tra i rappresentanti del gruppo in oggetto e le organizzazioni sindacali che prevedeva l'esodo incentivato del personale avente determinati requisiti di età o anzianità contributiva, nel numero massimo di 430 unità, da realizzarsi anche attraverso una specifica normativa di sostegno, messa a disposizione dai Ministeri dell'industria e del lavoro.

Conseguentemente la Fondiaria, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale emesso il 16 aprile 1996, ha presentato istanza al fine di ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 dicembre 1997, tale contributo è stato quantificato in complessive lire 13.336.336.444, da ripartire tra le società La Fondiaria, Milano, La Previdente, La Previdente Vita, Geas e Bavaria.

Con la sottoscrizione del citato accordo sindacale, la cui validità veniva estesa fino al 31 luglio 1996, le parti ritenevano concluso il difficile momento delle relazioni sindacali e, quindi, si impegnavano a non assumere nuove misure aventi ricadute sul personale, «salvo sostanziali mutamenti di mercato o gravi crisi».

A seguito delle iniziative assunte dai vertici dell'azienda nei confronti dei dipendenti (mobilità) e degli agenti (revoche di mandati), le rispettive organizzazioni sindacali proclamavano lo stato di agitazione. Nel contempo, l'ISVAP ha chiesto ed ottenuto che le parti interessate si incontrassero al fine di addivenire ad una soluzione concordata. Ed infatti, in data 9 dicembre 1997, il gruppo e gli agenti hanno sottoscritto un protocollo di intesa al fine di ricreare le condizioni favorevoli ad una ripresa delle relazioni interaziendali.

Con tale accordo, il gruppo Fondiaria ha riconosciuto «la professionalità degli agenti quale elemento indispensabile nel rapporto con il cliente ed il mercato e ne rispetta la dignità in quanto parte dell'azienda» mentre «i Gruppi Agenti si sono dichiarati disponibili a trattare, per quanto di competenza, il progetto di ristrutturazione consapevoli che l'impresa deve produrre un equilibrato profilo per tutte le componenti della stessa».

Pertanto, sulla base di tali premesse le Organizzazioni sindacali SNA ed i gruppi aziendali agenti hanno revocato lo stato di agitazione in atto e la chiusura delle agenzie nonchè ritirato tutte le dimissioni presentate dagli agenti alle rispettive società aventi effetto il 31 dicembre 1997.

Il successivo 12 dicembre 1997 le Organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno siglato con le società del gruppo Fondiaria un protocollo d'intesa, avente validità al 31 dicembre 2000, che prevede, tra l'altro, sia l'impegno a non ricorrere a licenziamenti collettivi, sia quello di mantenere il ruolo centrale di Firenze nonchè «presenze aziendali» site in Genova ed in Roma oltre che in Milano.

Inoltre, in esecuzione dell'intesa raggiunta il 12 dicembre 1997, in data 27 febbraio 1998, il gruppo Fondiaria e le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno sottoscritto un accordo che dispone l'accentramento in Firenze della gestione del ramo credito e cauzioni, del fondo di garanzia vittime della strada, dei sinistri esteri e dell'attuariato e fissa, relativamente al sito di Genova, un incontro in data 30 giugno 1998 tra i rappresentanti del Gruppo, le RSA e le segreterie nazionali. Risulta che detto incontro abbia avuto esito interlocutorio e che sono in corso, in questo periodo, ulteriori incontri per la definizione delle problematiche relative alla sede di Genova.

Sempre con tale accordo, il gruppo Fondiaria ha predisposto una serie di incentivi all'esodo volontario ed ha specificato le condizioni atte a fa-

vorire la riconversione professionale del personale dipendente in agenti, subagenti, promotori finanziari e periti.

Infine, si fa presente che l'ISVAP, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sulle imprese di assicurazioni e sull'attività svolta dalle stesse, controlla anche le partecipazioni delle predette imprese in altre società, come previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20. Inoltre, si precisa che la normativa in materia vigilanza assicurativa prevede, tra l'altro, che l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote di imprese di assicurazioni che comporti il controllo delle medesime deve essere autorizzata dall'ISVAP e, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo del predetto Istituto, le relative modalità di fusione e le nuove norme statutarie devono essere approvate dallo stesso Istituto.

Per quanto riguarda le linee della politica assicurativa, si precisa che le stesse sono annualmente riferite al Parlamento ed al CIPE nella relazione sullo stato della politica assicurativa che, relativamente all'anno 1997, è stata trasmessa ai Presidenti dei due rami del Parlamento in data 29 maggio 1998.

PRESIDENTE. Mi dichiaro non soddisfatto della risposta e ne spiego i motivi. L'interrogazione rispecchiava la situazione come si presentava nel novembre del 1997, quando fu formulata. Il ritardo nella risposta da parte del Ministro ci fa trovare ora di fronte ad una situazione diversa: in parte migliorata, in parte peggiorata, comunque sempre degna di attenzione e nella risposta ciò è evidenziato.

Nella prima parte dell'interrogazione si faceva riferimento alla situazione della Fondiaria ed ai forti contrasti occupazionali intercorsi tra agenti dipendenti e l'amministrazione dell'azienda. Tali contrasti, fortunatamente, sono stati nel frattempo positivamente risolti grazie all'azione delle organizzazioni sindacali rappresentanti le diverse parti. Tuttavia, occorre rilevare che il Ministro dell'industria in quel frangente è rimasto del tutto assente, senza svolgere quel ruolo attivo che, invece, il suo predecessore svolse nel 1995 in un'analoga situazione proprio con la Fondiaria.

Nella seconda parte dell'interrogazione, invece, sono stati evidenziati problemi occupazionali e di ristrutturazioni aziendali ancora pendenti ed, anzi, aggravati. Le compagnie di assicurazione ivi indicate (SAI, Winthertur, Swiss Reins) hanno proseguito nella loro azione di ridimensionamento degli organici senza alcun intervento ministeriale, tranne per il caso della Swiss Reins, risoltosi temporaneamente pochi giorni fa, il 1º luglio scorso. Per quanto riguarda il caso SAI, poi, il problema è esploso anche con interventi dell'Ispettorato del lavoro e con denunce penali ma ad essi si sono nel frattempo aggiunti altri casi: citiamo il caso della Mediolanum Danni, che ha chiuso i suoi uffici liquidazioni sinistri in tutt'Italia, costringendo alle dimissioni tutti gli addetti (42 persone) e costringendo i danneggiati di tutt'Italia a rivolgersi o a Roma o a Milano. A Roma, la liquidazione danni sarebbe esercitata dalla succitata SAI, la stessa che pochi mesi fa aveva fatto dimettere circa cento suoi dipendenti e che adesso assume-

rebbe questo incarico. Il Ministro ne è stato informato preventivamente? È lecito che una compagnia di assicurazioni abbia l'autorizzazione a raccogliere le polizze RC Auto e poi non disponga (anzi, li chiuda!) di uffici liquidazione sinistri? Su questa vicenda una organizzazione sindacale, la UGL Assicuratori ha presentato anche un ricorso all'ISVAP. Il Ministero che posizione assume? Cosa ha fatto per tutelare assicurati, danneggiati ed anche i lavoratori dipendenti?

Altro caso è quella dell'INA che ha deciso di scindere il suo servizio immobiliare come cessione di ramo d'azienda conferendolo, insieme al personale ad esso addetto, ad una società da essa stessa totalmente partecipata. Se gli immobili posseduti sono al servizio delle riserve matematiche ed a garanzia degli assicurati perchè vengono scissi dall'INA? Anche qui, quali garanzie ci sono per gli assicurati ed il personale?

Infine, altro caso più strettamente legato all'ultima parte dell'interrogazione è quello della compagnia di assicurazioni napoletana SIAD, totalmente controllata dalle Generali, che questa ultima ha deciso di trasferire a Milano, determinando un ulteriore impoverimento del Centro-Sud del paese.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così concluso.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI